



C O M U N E D I C A P A C I

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

P. IVA C.F. 80019740820

C.C.P. N. 13823901

Parte integrante della D.D. n. 474 del 2022

ALLEGATO C

CONTRATTO DI SERVIZIO

PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (Assistenza all'Autonomia, Assistenza alla Comunicazione) AGLI ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'anno duemilaventi _____, il giorno ____ del mese di _____,
nei locali dell'Ufficio di Servizio Sociale siti in via Vittorio Emanuele 200, Capaci

TRA

Il Comune di Capaci, da questo momento "**Ente finanziatore**", legalmente rappresentato dalla signora Antonia Roccella nella qualità di **Responsabile della Prima Area**

E

L'Ente **Soc. Coop.** _____ con sede legale in _____, via

_____ Partita IVA _____,

legalmente rappresentato da _____
domiciliato per la carica presso **la sede legale della cooperativa**,
da questo momento "**Ente erogatore**"

PREMESSO

che con Deliberazione di Giunta municipale n. 106 del 25 giugno 2019 è stato istituito il *Registro degli enti accreditati per l'erogazione delle prestazioni relative ai servizi di assistenza scolastica agli alunni disabili (Assistenza all'Autonomia, Assistenza alla Comunicazione)*;



che l'ente erogatore, su propria esplicita richiesta e poiché in possesso dei prescritti requisiti è **stato accreditato** ottenendo l'iscrizione al registro di cui sopra al n. _____ per la sezione A (Autonomia/Comunicazione) ;

che il presente contratto si riferisce esclusivamente all'intervallo temporale compreso tra il _____ e il _____

che quanto richiamato in premessa è parte integrante del presente contratto;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente contratto di servizio ha per oggetto l'espletamento e la gestione in accreditamento del servizio di Assistenza alla Autonomia/ assistenza alla Comunicazione finalizzato a favorire lo sviluppo della personalità, dell'integrazione sociale e del diritto allo studio degli alunni disabili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado frequentanti gli istituti scolastici del territorio (Istituto comprensivo musicale " Biagio Siciliano " e Direzione Didattica "De Gasperi") , per l'anno scolastico _____ limitatamente al periodo compreso tra il _____ e il _____ .

Art. 2 Destinatari e modalità di ammissione ai servizi

I destinatari delle prestazioni di cui al presente contratto sono gli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, e secondaria di primo grado presso gli istituti scolastici del territorio (Istituto comprensivo musicale " Biagio Siciliano " e Direzione Didattica "De Gasperi " **in possesso della certificazione di portatore di handicap (legge 104/92, art.3) , della diagnosi funzionale redatta dall'ASP di appartenenza e del verbale GLO**, che con Allegato "D" hanno inoltrato istanza al Comune di Capaci e contestualmente hanno operato la scelta dell'ente accreditato da cui fruire delle prestazioni.



Al presente contratto è allegato, per formarne parte integrante e sostanziale, (, ma omesso alla pubblicazione ai sensi del d.lgs.196/03 poiché contenente dati sensibili), l'elenco nominativo degli utenti, l'indicazione della classe, la patologia e il monte ore d'assistenza settimanale a persona .

Il monte ore settimanale delle prestazioni di Assistenza all'Autonomia / Comunicazione assegnate ad ogni studente è quello comunicato, conformemente al monte ore indicato nei verbali GLO, (sia nel caso di servizio in presenza, ovvero all'interno dell'istituto scolastico, sia nell'eventuale caso di servizio a distanza) da parte dell'Ente finanziatore .

Art. 3 Prestazioni da fornire e modalità di erogazione

L'Ente erogatore e sottoscrittore del presente contratto è tenuto ad erogare le prestazioni secondo quanto contenuto nell' **Art. 4 "PRESTAZIONI DA FORNIRE E MODALITA' DI EROGAZIONE** e con il personale di cui all'**Art. 9 "PERSONALE"** dell'Avviso Pubblico per l'iscrizione al Registro degli Enti accreditati relativo al triennio 2022 – 2025 (anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25)

La mancata applicazione dei contenuti di quanto ai predetti articoli sarà oggetto di formale contestazione che potrà anche condurre alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 4 Diversificazione dell'offerta

L'Ente erogatore, in virtù della propria specifica natura ed organizzazione, ha la facoltà di diversificare l'offerta aggiungendo, oltre alle prestazioni di cui all'art.3, anche le seguenti proposte migliorative indicate dalla Cooperativa in sede di accreditamento:

Per le prestazioni aggiuntive non è previsto alcun compenso extra rispetto alla retta di cui al successivo art. 5.



Art. 5 Costo delle prestazioni

Per le prestazioni di cui al presente contratto, l'Ente finanziatore corrisponderà all'Ente erogatore i costi di cui all'Art. 7 "COSTO DELLE PRESTAZIONI" dell'Avviso Pubblico per l'iscrizione al Registro degli Enti accreditati relativo al triennio 2022/2025 , che qui vale come riportato interamente.

Pertanto, l'importo sarà articolato come da tabella sotto riportata:

VOCE SPESA	COSTO
Paga oraria omnicomprensiva operatore Assistenza all'Autonomia/Comunicazione	€ 21,67
Oneri di gestione	3%
IVA, se dovuta	5%

* **il costo orario dell'operatore** come sopra indicato, è suscettibile di adeguamento contrattuale secondo il contratto collettivo dei lavoratori delle Cooperative socio-assistenziali .

Le prestazioni del presente contratto devono essere rese agli alunni i cui nomi sono inclusi nell'elenco allegato che ne fa parte integrante.

Ad eccezione di quanto stabilito dal presente articolo, nessuna ulteriore somma potrà, a qualsiasi titolo, essere richiesta dall'Ente erogatore all'Ente finanziatore né alle famiglie degli utenti per le prestazioni erogate di cui all'art. 3 del presente contratto, né per le stesse ricevere altri finanziamenti pubblici e/o privati.

Art. 6 Responsabilità sulla realizzazione delle prestazioni

Le responsabilità connesse alla realizzazione delle prestazioni di cui al presente contratto graveranno esclusivamente sull'Ente erogatore.

A tal fine, è fatto obbligo all'Ente di cautelarsi con polizza assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, di tale copertura assicurativa dovrà essere fornita copia al Comune di Capaci entro il primo mese di attività.



Art. 7 PEI, Relazioni e foglio firma presenze

L'Ente erogatore avrà l'obbligo di inviare entro i primi 30 gg. di attività i **Piani Educativi Individuali (PEI) di ogni singolo utente** conformi ai modelli proposti dall'Ente finanziatore ed a fine di ogni trimestre aggiornati sui progressi scolastici e/o di studio, di integrazione ed autonomia raggiunti.

Inoltre, ogni fine trimestre, nonché a fine anno scolastico **dettagliate relazioni** sull'andamento generale del servizio.

Avrà, altresì, l'obbligo di tenere un **foglio firme relativo alle presenze** degli operatori e degli utenti che all'atto della sottoscrizione del presente contratto dovrà essere vidimato dall'Ente finanziatore.

Tale foglio firme dovrà essere visionabile dai funzionari del Comune di Capaci in sede di ispezione.

Art. 8 Procedimento di liquidazione e pagamento

L'Ente finanziatore provvederà, con determinazione del Responsabile, alla liquidazione e al pagamento dell'importo dovuto, a conclusione di ogni bimestre, sulla base di fattura elettronica e della documentazione di seguito elencata:

Fattura elettronica intestata a: **COMUNE DI CAPACI - 90040 Capaci, P.IVA 80019740820, codice univoco: UF7FCU**, corredata da:

- a) Prospetto contabile (o rendiconto), anch'esso debitamente firmato dal Legale rappresentante, che riporti il nominativo degli utenti e il numero **delle presenze e delle assenze** nel bimestre di pertinenza;
- b) Foglio firme di presenza relative al bimestre, vistato dal coordinatore del servizio, con timbro dell'istituto scolastico e firma del Dirigente scolastico (o persona da questo delegata) a comprova dell'effettiva erogazione del servizio;
- c) Relazione di cui all'art. 7 del presente contratto.

La fattura deve contenere, inoltre, le seguenti specifiche:

- Oggetto del servizio;
- CIG;
- Iniziali utenti.



Su richiesta dell'Ufficio di Servizio sociale, dovranno essere emesse separate fatture relative al servizio erogato per alunni non residenti nel territorio del Comune.

Qualora dalla verifica contabile dovessero riscontrarsi errori e/o anomalie, il Legale rappresentante dell'Ente erogatore dovrà apportare le dovute rettifiche e, per eventuale differenza di somme non dovute, dovrà essere emesso nuovo documento, fiscalmente in regola, di variazione.

In caso di reiterati errori e/o anomalie contabili, l'Ente finanziatore si riserva la facoltà di applicare quanto previsto al successivo art. 13.

Qualora si verifichi assenza imprevista dell'alunno assistito, solo per il primo giorno di assenza verrà corrisposto il compenso esclusivamente per la prima ora, da considerarsi tempo limite di attesa dell'arrivo in classe dell'alunno; l'eventuale permanenza dell'operatore presso l'istituto scolastico superiore a sessanta minuti, non darà luogo alla corresponsione di alcun compenso né ad eventuali recuperi. L'assenza dal secondo giorno in poi, non dà luogo né a recuperi né a compensi.

L'Ente erogatore si farà inoltre carico di garantire che in caso di assenza imprevista del disabile l'assistente contatti la famiglia, per conoscere i presumibili tempi di assenza dell'alunno.

Eventuali recuperi e/o compensazioni orarie dovranno preventivamente essere autorizzati dall'Ente finanziatore.

Nulla è dovuto per spese che non rientrino tra quelle di cui al presente contratto.

Art.9 Dimissioni e trasferimenti d'utenti

L'Ente erogatore dovrà dare tempestiva comunicazione (entro 48 ore) all'Ente finanziatore di dimissioni di utenti per cui viene pagato il servizio.

E' fatto divieto all'Ente erogatore trasferire e/o accogliere utenti ad e da altri Enti accreditati. Eventuali cambi saranno autorizzati dall'Ufficio di Servizio Sociale a



seguito di riconosciuta valida motivazione e la formalizzazione degli atti di revoca e di nuova attribuzione da parte dell'Ente finanziatore previo parere del Servizio Sociale del Comune.

Art.10 Collaborazione

Ai fini di una proficua collaborazione tra gli enti sottoscrittori del presente contratto, l'Ente erogatore avrà cura di individuare prima dell'avvio del servizio, un **referente amministrativo** per la parte economico/contabile e un **referente professionale** per la parte educativa; entrambi manterranno costanti contatti con l'Ufficio Servizi Sociali.

L'Ente erogatore garantirà ai propri operatori individuati per la realizzazione dei contenuti del presente contratto la partecipazione ai GLO (in questo caso, il tempo utilizzato dall'operatore non sarà compreso nel monte ore settimanale come da GLO, e sarà a carico dell'Ente erogatore) e ad eventuali riunioni operative indette dal Servizio Sociale del Comune.

Art. 11 Verifiche

L'Ente finanziatore avrà facoltà di effettuare visite, ispezioni e utilizzare strumenti e modalità di verifica ritenuti idonei, avvalendosi del proprio personale, per accertare la regolare attuazione del presente contratto di servizio.

In caso di accertate inadempienze da parte dell'Ente erogatore, l'Ente finanziatore applicherà quanto previsto dall'art. 13 del presente contratto.

Art. 12 Effetti

Il presente contratto di servizio produce i propri effetti per **l'anno scolastico** e per il periodo specificato all'art. 1 .

Il presente contratto **non è tacitamente rinnovabile.**



Art. 13 Sanzioni e risoluzioni

Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Ente finanziatore potrà applicare una sanzione pecuniaria variabile dal 2% al 10% del valore del contratto, che potrà essere recuperata anche tramite compensazione diretta delle somme ancora dovute.

Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, l'Ente finanziatore procederà alla risoluzione del presente contratto e ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C. in caso di :

- Venuta meno dei requisiti per l'iscrizione al Registro;
- Perdita della capacità ed adeguatezza allo svolgimento dei servizi previsti;
- Seconda grave violazione degli obblighi previsti dal presente contratto da parte dell'organizzazione accreditata;
- Impiego di personale non idoneo e qualificato;
- Difformità di prestazioni erogate rispetto a quelle previste dal contratto;
- Verificarsi di irregolarità non rimovibili;
- Grave danno, anche d'immagine, arrecato al Comune di Capaci e/o agli utenti.

L'Ente finanziatore contesterà per iscritto le inottemperanze alla controparte e , trascorsi 15 gg. dalla contestazione senza che sia stato sanato o rimosso quanto contestato, si procederà all'applicazione di quanto sopra.

Art. 14 Rinvio al C.C. e Foro competente

Per quanto non previsto dal presente patto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

In caso di controversie giudiziarie è competente il Foro di Palermo.

Art. 15 Registrazione

Il presente contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso e a spese della parte che intende avvalersene.



C O M U N E D I C A P A C I

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

P. IVA C.F. 80019740820

C.C.P. N. 13823901

Art. 16 Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Ente erogatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Il presente contratto è costituito da 16 articoli

**Per l'Ente accreditato
(Ente erogatore)**

Il Legale rappresentante

**Per il Comune di Capaci
Ente Finanziatore**

Il Responsabile della Prima Area

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003, dà il proprio consenso a che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Rappresentante legale dell'Ente accreditato